



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
e p.c.
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato /IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di CCNI 2025 per il personale del Comparto.

Si fa seguito alla nota DFP prot. 77946/2025 (con nota MEF/IGOP allegata), nell'ambito della procedura di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 concernente l'ipotesi di accordo in oggetto.

Esaminata la nota 0064.14/11/2025 n.0078992U. con cui codesto istituto ha fornito riscontro, preliminarmente **si rinvia all'unito parere del Ministero dell'Economia e delle finanze /IGOP** (prot. 278699 del 24/12/2025) ed inoltre, al riguardo, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la previsione di progressioni economiche mediante procedure selettive attivate oltre che per aree anche per famiglie professionali, **la stessa non risulta pienamente in linea** con la disciplina recata dall'art. 16, comma 2, del CCNL comparto Funzioni centrali 2022-2024, che **individua nella procedura selettiva di area** il criterio ordinamentale per l'attribuzione di differenziali stipendiali, configurati come progressioni economiche all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165/2001.

In assenza di un espresso fondamento contrattuale nazionale che consenta di declinare le progressioni economiche su base infra-area, mediante il riferimento alle famiglie professionali, la disposizione in esame appare suscettibile di determinare profili di incoerenza rispetto al quadro contrattuale di riferimento, con riflessi sulla corretta applicazione dell'istituto.

Si prende atto, inoltre, che le disposizioni dell'ipotesi di accordo di cui all'art. 3, commi 1 e 2 relative all'orario di lavoro e all'art. 4, comma 2 **sull'orario di lavoro flessibile**, risultano riproduttive delle disposizioni del CCNL in materia e che, d'altra parte, saranno stralciate le disposizioni che non rientrano tra le materie oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 6, all'art. 5 sui permessi orari, all'art. 6 sulla pausa e all'art. 7, commi 1, 2 e 4 sul lavoro straordinario.

Si prende atto, altresì, di quanto affermato in relazione al c.d. **sistema indennitario** e che si provvederà ad eliminare il comma 7 dell'art. 15 (previsione di aumenti del coefficiente di determinazione dei compensi incentivanti ordinari e speciali al verificarsi di alcune condizioni come, ad esempio, il mancato conseguimento di progressioni economiche o verticali in un determinato arco temporale).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Infine, **in relazione alla prevista erogazione di acconti** (art. 15 e art. 17 dell'ipotesi) ed a quanto segnalato nei chiarimenti forniti circa la coerenza di tale pratica con il ciclo della *performance* di codesto Istituto, **si ribadisce che l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, nonché gli orientamenti interpretativi adottati, escludono la possibilità di erogare acconti**, anche in forma di stati di avanzamento, **nelle more della conclusione del procedimento di valutazione della *performance* e della validazione della relativa Relazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione** (cfr. art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009 e, *ex multis*, Cass. civ., sez. lavoro, sent. 28404/2017; Corte dei conti Sardegna, sent. 12/2020; Aran ID 30460-ex ASAN 80 e ID 32209-ex AFL 52).

In conclusione, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso **alle condizioni indicate nella presente e nel citato parere** del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Cons. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IX

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 241338 e 240799 del 2025
Allegati:
Risposta a Nota 82367-P del 14.11.2025

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di CCNI 2025 per il personale del Comparto – trasmissione controdeduzioni.

Con la nota indicata in epigrafe codesto Dipartimento ha trasmesso, ai fini del completamento della procedura di controllo prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i chiarimenti forniti dall'INPS in riscontro alle osservazioni formulate anche da questa Ragioneria Generale con nota prot. n. 227029 del 24 ottobre 2025, unitamente alla nuova versione dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.

Si prende atto preliminarmente che, all'esito della rivalutazione degli importi relativi agli incrementi previsti dall'articolo 32, commi 1 e 2, del CCNL del comparto funzioni centrali 2022-2024 (di seguito CCNL), il fondo risorse decentrate dell'anno 2025 è stato correttamente rideterminato in euro 497.222.807,31.

Con riferimento all'articolo 2, recante "*Progressioni economiche all'interno delle aree*", in accoglimento delle osservazioni formulate da questo Dicastero, l'Istituto provvederà a precisare che i differenziali stipendiali saranno attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Si ritiene che la previsione relativa all'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che abbiano effettuato progressioni verticali negli ultimi due anni di cui al comma 4, terzo alinea, del

citato articolo 2 dell'ipotesi, anche alla luce degli orientamenti applicativi pubblicati da ARAN in materia di corretta interpretazione della disposizione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 16 del CCNL, vada mantenuta, unitamente alla platea dei beneficiari precedentemente individuata.

Con riferimento all'articolo 7, comma 3, che prevede l'elevazione dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario, l'Istituto assicura che la misura dell'elevazione avverrà nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a euro 19.000.000, ai fini del rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, e che tale precisazione sarà recepita nel testo della disposizione. L'Istituto provvederà anche a eliminare il riferimento alla lettera d) del comma 4, relativo alla maggiorazione prevista per i turni festivi infrasettimanali dall'articolo 8, comma 5, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20, comma 7, del CCNL.

Per quanto riguarda l'articolo 15, l'Istituto rappresenta che le risorse destinate ai "progetti locali" costituiscono una quota dei progetti di miglioramento ex articolo 18 della legge n. 88 del 1989 finalizzata a consentire alle strutture territoriali di superare eventuali criticità locali mediante l'attivazione di specifiche progettualità, precisando che il riferimento all'articolo 50, comma 4, del CCNL 2019-2021 era frutto di un refuso che ha proceduto a correggere. È necessario, quindi, integrare la relazione tecnico-finanziaria specificando che l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alla contrattazione di sede sarà conforme ai limiti previsti all'articolo 33, comma 4, del CCNL.

Tanto premesso, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato e restando in attesa di acquisire il contratto integrativo definitivamente sottoscritto.

Il Ragioniere Generale dello Stato